



PASQUALE D'ANGIOLILLO
AVVOCATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA** **NAPOLI**

Ricorre la **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, nata a Vallo della Lucania (SA) il 12.4.1986 ed ivi residente alla via A. Rubino n. 30 (cod. fisc. FRG TNA 86D52 L628R), rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dall'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elettivamente domicilia presso lo Studio Legale dell'avv. Bartolo Giuseppe SENATORE, in Napoli, alla via Toledo n. 205 (fax: 089.233972; indirizzo di posta elettronica certificata: avv.pasquale.dangiolillo@pec.it)

c o n t r o

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DEL M.I.U.R.**, in persona del Direttore Generale p.t.;

n o n c h è n e i c o n f r o n t i d i

- **dott.ssa Antonella AGRESTI**;
- **dott.ssa Rosvelia RAGONE**;

per l'**annullamento – nella parte di interesse – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari**:

1. del Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R., pubblicato, in pari data, sul sito internet dell'U.S.R. (www.campania.istruzione.it), con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del bando di cui al Decreto del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, è stata approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso pubblico a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania, relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 "*Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)*" e AB25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)*", nella quale la ricorrente risulta classificata nella posizione n. 194;
2. della graduatoria di merito, allegata al predetto Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a

Io sottoscritta **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, nata a Vallo della Lucania (SA) il 12.4.1986 ed ivi residente alla via A. Rubino n. 30 (cod. fisc. FRG TNA 86D52 L628R), nomino e costituisco mio Avvocato e Procuratore l'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** affinché mi rappresenti e difenda nel ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli avverso e per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari – del Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R., e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 2 punti per i titoli dichiarati e presentati ai sensi del bando di concorso di cui al Decreto del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere istanze, note difensive, ricorsi, memorie e motivi aggiunti. Ritengo per rato e fermo, sin da ora, il suo operato. Dichiaro, altresì, il predetto Avvocato e Procuratore mio antistatario. Informata sul disposto dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Lo autorizzo al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili. Eleggo domicilio, con lui, presso lo Studio Legale dell'avv. Bartolo Giuseppe Senatore, in Napoli, alla via Toledo n. 205. Salerno-Napoli, lì

firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R., relativa al concorso pubblico a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania, pertinente all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 *“Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)”* e AB25 *“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)”*, nella quale la ricorrente risulta classificata nella posizione n. 194;

3. del verbale della Commissione Giudicatrice con il quale è stata formulata la proposta di graduatoria generale di merito relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 e AB25, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del citato bando di concorso, non conosciuto;
4. del verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla seduta nel corso della quale sono stati valutati i titoli presentati dalla dott.ssa Tania Fragomeni, non conosciuto;
5. ove e per quanto di ragione, dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle sedute nel corso delle quali sono stati valutati i titoli presentati dagli altri candidati, non conosciuti;
6. ove e per quanto di ragione, del verbale della Commissione Giudicatrice, con il quale sono stati eventualmente fissati ulteriori criteri e parametri per la valutazione dei titoli rispetto a quanto già stabilito nel bando di concorso, non conosciuto;
7. ove e per quanto di ragione, del Decreto prot. AOODRCA 6867 del 10.5.2016 e successivi atti modificativi, con i quali l'U.S.R. per la Campania ha proceduto alla costituzione ed alla successiva surroga/integrazione di alcuni componenti della Commissione Giudicatrice del concorso dell'ambito disciplinare AD05;
8. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del 12.7.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, avente ad oggetto *“Consegna titoli valutabili”*, con il quale i candidati sono stati invitati *“a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali “titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione” che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice”*;

9. ove e per quanto di ragione, delle note inviate a mezzo e-mail il 5.8.2016 e l'8.8.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, con le quali la dott.ssa Tania Fragomeni è stata invitata *“a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali “titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione” che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice”*;
10. ove e per quanto di ragione, della nota inviata a mezzo e-mail il 10.10.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che, per la procedura concorsuale di che trattasi, ha riportato il voto complessivo di 69,1 punti;
11. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

n o n c h é

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 2 punti per i titoli dichiarati e presentati ai sensi del punto B.5.7 della tabella A allegata al D.M. 23.2.2016, n. 94, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 del suindicato bando di concorso, e, di conseguenza, all'ottenimento di 11,1 punti (anziché 9,1) per la valutazione dei titoli e di 71,1 punti complessivi (anziché 69,1) per il punteggio finale e, per l'effetto, del diritto della predetta ad occupare la posizione n. 177 (anziché la n. 194) nella graduatoria generale di merito relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 e AB25;

per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

delle Pubbliche Amministrazioni resistenti a provvedere, per quanto di competenza, entro il termine stabilito da Codesto Ecc.mo T.A.R., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e, nella specie, ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio relativo ai titoli e del punteggio finale e, per l'effetto, a rettificare la suddetta graduatoria di merito, in ossequio alle menzionate disposizioni della *“lex specialis”* e della disciplina di settore.

*** *** ***

DATI DI FATTO:

1- Con **Decreto n. 106 del 23.2.2016**, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.2.2016 – IV Serie Speciale

– “Concorsi ed esami”, il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca** ha indetto, su base regionale, il **concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado**, per la copertura di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, costituenti parte integrante dello stesso Decreto.

2- In relazione all’**ambito disciplinare AD05 “Lingua inglese”**, la “*lex specialis*” ha disposto, in particolare, all’Allegato 1, che, per la **regione Campania**, venissero messi a concorso **n. 200 posti complessivi**, dei quali **n. 111**, per la **classe AB24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)”**, e **n. 89**, per la **classe AB25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)”**.

3- Il bando di concorso ha, inoltre, stabilito che:

- potessero partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i **candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado**, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **nonché dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle PP.AA.** (si cfr. **art. 3, commi 1 e 3**);
- i concorrenti dovessero presentare la stessa **istanza di partecipazione** al concorso, previa scelta di una sola regione, entro 30 giorni decorrenti dal 29.2.2016, attraverso la **piattaforma on line “POLIS”**, con un’**unica istanza** recante l’indicazione dei requisiti di ammissione al concorso, dei titoli professionali, culturali e di servizio, della regione prescelta e delle classi di concorso (si cfr. **art. 4, commi 1, 3 e 4**);
- gli aspiranti dovessero **dichiarare** nella medesima domanda, “**i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94**” (si cfr. **art. 4, comma 6, lett. o**);
- nella specie, la **valutazione dei titoli** dei partecipanti venisse disciplinata dal suddetto **D.M. 23.2.2016, n. 94** (si cfr. **art. 6, comma 6**).

4- È decisivo evidenziare, con specifico riferimento al presente giudizio, che,

proprio in relazione alla dichiarazione, alla presentazione e alla valutazione dei titoli, l'**art. 8** della "*lex specialis*" ha stabilito che:

*"1. **I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94**, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.*

*2. **La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*3. **Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.***

*4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. **Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge**".*

Per quanto qui rileva, nell'ambito dei **20 punti** riservati alla **valutazione complessiva dei titoli**, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 23.2.2016, n. 94, la **Tabella A**, ad esso allegata, ha previsto **quattro categorie omogenee di titoli valutabili**: "Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale" (**punto A**), "Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso" (**punto B**), "Pubblicazioni" (**punto C**) e "Titoli di servizio" (**punto D**).

Segnatamente, per il vaglio di detti titoli, la suddetta Tabella A ha fissato per ciascuna delle precitate categorie omogenee il limite di punteggio attribuibile e per ciascun titolo un punteggio vincolato, prescrivendo, tra l'altro, specificamente:

- al **punto A.2**, "Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado", l'attribuzione di **massimo**

10 punti da ripartirsi, nelle modalità ivi indicate, mediante la **formula p-75/5**, per il possesso dell'abilitazione specifica (**punto A.2.1**) e, con **5 punti in aggiunta**, per il conseguimento dell'abilitazione specifica attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (**punto A.2.2**);

- al **punto B**, *“Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso”*, l'assegnazione di **massimo 10 punti**, per la possidenza, fra i *“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale”* (**punto B.5**), di *“Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto”* (**punto B.5.7**), con il riconoscimento di **2 punti**, per certificazioni linguistiche di livello almeno C1, e di **3 punti**, per certificazioni linguistiche di livello C2;
- al **punto D**, *“Titoli di servizio”*, il conferimento di **0,70 punti** per ciascun anno di *“servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione”* (**punto D.1.1**)

5- È, quindi, sulla base di tali specifici criteri che la dott.ssa Tania Fragomeni, in data **29.3.2016**, ha presentato la **domanda di partecipazione** alla procedura concorsuale, acclarata con **prot. n. 216206**, per le suddette classi di concorso **AB24**, *“Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)”*, e **AB25**, *“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)”*, dell'ambito disciplinare **“Lingua inglese”**. Nel formulare l'istanza, la ricorrente ha dichiarato, *inter alia*, di possedere i titoli contemplati nella succitata Tabella A del D.M. 23.2.2016, n. 94 e, in particolare:

- la **certificazione di lingua inglese IELTS di livello C1**, rilasciata dallo **International English Language Testing System (IELTS)** e conseguita presso il “British Council”, sede di Napoli;
- la **certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat di livello C1**, rilasciata dal **“Goethe-Institut”** e conseguita presso la sede di Napoli;

- il **T.F.A.**, conseguito con il punteggio di 82/100;
- il **certificato attestante lo svolgimento del servizio prestato**, a tempo determinato, dal 26.9.2015 al 30.3.2016, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa e il Liceo Statale "G. Carducci" di Pisa.

Vale rimarcare, ai fini di causa, che entrambi gli Enti certificatori che hanno rilasciato i testé menzionati titoli attestanti le competenze linguistiche sono compresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.M. 7.3.2012 n. 3889 (si cfr., da ultimo, i Decreti n. 974 del 21.9.2016 e n. 1039 del 12.10.2015).

6- In seguito al positivo espletamento della prova scritta, la ricorrente è stata convocata, con comunicazioni e-mail del **5.8.2016** e dell'**8.8.2016**, per il **13.9.2016**, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Rosmini" di Palma Campania (NA), liddove ha sostenuto e superato la prova orale.

7- Nella medesima circostanza, in uno agli altri candidati vincitori del gruppo di convocati nella stessa tornata, è stata invitata a depositare i **titoli** già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Tanto, in ossequio a quanto già comunicato nelle succitate email e, prim'ancora, indicato nell'**avviso del 12.7.2016**, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'U.S.R. della Campania (www.campania.istruzione.it), attraverso il quale *"tutti i candidati ammessi a sostenere il colloquio orale"*, *"per consentire una rapida valutazione dei titoli"*, sono stati invitati *"a presentarsi alla data di convocazione della prova con gli eventuali "titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione" che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice"*.

8- In tale contesto, la dott.ssa Tania Fragomeni ha consegnato copie conformi all'originale dei **titoli** già riportati nell'istanza di partecipazione al concorso in parola, alla luce dei quali, in conformità al **punteggio vincolato** da assegnarsi per ciascun titolo, coerentemente alle indicazioni contenute nella sopraddezza Tabella A allegata al D.M. n. 94/2016, **avrebbe dovuto conseguire complessivamente 11,1 punti**.

9- È, però, accaduto che, in data **14.9.2016**, all'esito della pubblicazione, sempre sul sito internet dell'U.S.R. della Campania, del **Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 13405 del**

14.9.2016, recante la graduatoria generale di merito del concorso, la ricorrente ha appreso che era stata collocata nella **posizione n. 194**, essendole stato riconosciuto un **punteggio complessivo pari a 69,1**, con l'attribuzione di **29 punti** per la prova scritta, **31 punti** per la prova orale e **solo 9,1 punti per i titoli**.

10- Presa contezza di tale valutazione, in data **23.9.2016**, la dott.ssa Tania Fragomeni, nel rispetto della previsione di cui all'art. 8, comma 3, del bando di concorso, ha, comunque, **presentato**, a mezzo p.e.c., le copie conformi all'originale degli **stessi titoli** dichiarati (e già consegnati alla Commissione Giudicatrice il 13.9.2016), richiedendo, contestualmente, *“la **correzione del punteggio attribuitole e per l'effetto la rettifica/modifica della propria posizione nella graduatoria di merito AD05 - Classi di concorso AB24 e AB25**”, “visto che la sommatoria dei su esposti titoli è pari a 11,1”*.

11- Tuttavia, tale istanza è “caduta in non cale”, non ricevendo riscontro alcuno, con il risultato che la ricorrente non solo ha subito l'**ingiusta ed ingiustificata decurtazione di 2 punti** in relazione ai titoli di cui innanzi ma, vieppiù, **non ne ha conosciuto neanche la ragione**, potendo solo inferire che il “*vulnus*” è correlato al **deficit valutativo** delle certificazioni linguistiche presentate.

12- Tale omissione ha determinato l'abnorme conseguenza che la dott.ssa Tania Fragomeni, all'esito della procedura concorsuale, è stata definitivamente classificata alla **posizione n. 194**, con un totale di **69,1 punti** (come poi comunicatole anche nel messaggio e-mail ricevuto il 10.10.2016), liddove, **ove le fossero stati attribuiti anche gli altri 2 punti prescritti** (ai quali aveva e ha inconfutabile diritto), avrebbe dovuto conseguire, *de jure*, un totale di **71,1 punti** e, per l'effetto, classificarsi alla **posizione n. 177**, scalando ben 17 posti nella graduatoria finale.

Non vi è alcun dubbio, pertanto, fin da tali notazioni, che i provvedimenti impugnati sono **macroscopicamente illegittimi** e vanno annullati – nella parte di interesse e previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari – con l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la rettifica della pertinente posizione nella graduatoria di cui innanzi, per il seguente

MOTIVO

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 D.P.R. 9.5.1994 N. 487; ART. 400, COMMA 9,

D.LGS. 16.4.1994, N. 297; ART. 2 D.M. 23.2.2016, N. 94, ANCHE IN RELAZIONE AL D.M. 7.3.2012, N. 3889; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA (ARTT. 3, 4, 6, 8 E 9) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO – MANIFESTA INGIUSTIZIA – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS*.

1- È di immediata ed incontestabile evidenza documentale che, nella parte di interesse, i provvedimenti impugnati sono **manifestamente illegittimi per un CLAMOROSO ERRORE in cui è incorsa la Commissione Giudicatrice.**

Come anticipato in narrativa, infatti, in consonanza con i criteri e i parametri richiamati nella “*lex specialis*” e **inderogabilmente** fissati nella Tabella A allegata al richiamato D.M. 23.2.2016 n. 94 (punto B), l’organo collegiale di valutazione **non disponeva di alcun margine di discrezionalità** nel conferimento del punteggio relativo ai titoli di accesso, professionali, culturali e di servizio dichiarati e presentati dalla dott.ssa Tania Fragomeni, dovendo necessariamente riconoscere alla medesima:

- **2 punti** per la **certificazione di lingua inglese IELTS di livello C1**, rilasciata dallo **International English Language Testing System (IELTS)** (si cfr. punto B.5.7);
- **2 punti** per la **certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat di livello C1**, rilasciata dal “**Goethe-Institut**” (si cfr. punto B.5.7);
- **6,4 punti** per il **T.F.A.** (si cfr. punti A.2.1 e A.2.2);
- **0,70 punti** per il **servizio prestato per l’anno scolastico 2015/2016** (si cfr. punto D.1.1).

Di tal che, diversamente da quanto verificatosi, una **corretta e puntuale valutazione di tali titoli** avrebbe dovuto determinare, *de plano*, l’attribuzione di **11,1 punti complessivi**.

Alcun dubbio può sussistere sul punto, atteso che, nella specie, come già rilevato, **il punteggio da attribuire alle predette categorie di titoli risulta vincolato**, con l’assegnazione di un **punteggio specifico** per ciascun titolo individuato nella stessa categoria omogenea.

Sebbene avesse correttamente assegnato il punteggio relativo al T.F.A. (6,4 punti)

e al servizio prestato per l'anno scolastico 2015/2016 (0,70 punti), l'organismo valutatore ha, tuttavia, conferito alla ricorrente **soltanto 2 punti totali** per entrambe le anzidette **certificazioni linguistiche di livello C1**, rilasciate dai due Enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R. (si cfr., da ultimo, i Decreti n. 974 del 21.9.2016 e n. 1039 del 12.10.2015), **omettendo** di attribuirle gli **ulteriori 2 punti** previsti al **punto B.5.7** della suindicata Tabella A.

Emerge, dunque, con matematica evidenza, che il collegio giudicatore ha **sottratto** alla dott.ssa Tania Fragomeni **2 punti**, che, viceversa, aveva l'**obbligo di assegnarle in automatico e senza alcuna discrezionalità**, consentendole di ottenere il punteggio complessivo di **4 punti** per siffatta categoria di titoli.

E tanto, come pur detto, ha determinato la sua illegittima ed ingiusta graduazione in una posizione deteriore (la **n. 194**) rispetto a quella effettivamente meritata (la n. 177).

*** **

2- Si tratta di un errore tanto macroscopico, quanto incomprensibile.

Vi è prova in atti che, il **29.3.2016**, la ricorrente, in osservanza degli artt. 4 e 8 del bando di concorso, **ha dichiarato i titoli valutabili al momento di proposizione dell'istanza di partecipazione**, indicando:

- **sia** la **certificazione di lingua inglese IELTS di livello C1**, rilasciata dallo **International English Language Testing System (IELTS)** e conseguita presso il "British Council", sede di Napoli;
- **sia** la **certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat di livello C1**, rilasciata dal "**Goethe-Institut**" e conseguita presso la sede di Napoli.

Successivamente, il **13.9.2016**, allorché ha saputo di aver superato la prova orale, **l'interessata ha consegnato *brevi manu* alla Commissione Giudicatrice copie conformi all'originale degli stessi titoli** (fra i quali le anzidette n. 2 certificazioni linguistiche), in riscontro all'"invito" porto dalla Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania **sia** nell'avviso pubblicato il 12.7.2016, **sia** nelle comunicazioni e-mail del 5.8.2016 e dell'8.8.2016.

Infine, il **23.9.2016**, dopo aver appurato l'errore di scrutinio dei suddetti titoli da parte della Commissione Giudicatrice, **la medesima**, entro il termine e con le modalità disposti dall'art. 8, comma 3, della "legge di concorso", **ne ha ulteriormente inoltrato, a mezzo p.e.c., le copie conformi al Dirigente dell'U.S.R**

per la Campania, sollecitando, contestualmente, la **rettifica** del punteggio e, per l'effetto, la **modifica** della propria posizione in graduatoria.

Non si comprende, pertanto, come, in **violazione della par condicio**, possa esserle stata ingiustamente negata l'attribuzione di **4 punti complessivi** per le **n. 2 certificazioni linguistiche dichiarate e depositate (alle quali andavano conferiti 2 punti ciascuna)** che le avrebbe permesso di raggiungere una migliore posizione in graduatoria, con tutte le conseguenze assunzionali, curriculari e patrimoniali, nei sensi che oggi si è costretti a richiedere a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

*** **

3- Perché una cosa è certa.

Ove mai la Commissione Giudicatrice avesse riscontrato “*eventuali dichiarazioni presentate in modo **incompleto o parziale***”, il competente U.S.R. **avrebbe dovuto**, innanzitutto, **rilevarlo** e, subito dopo, **comunicarlo** alla candidata, onde consentirle la successiva **regolarizzazione, dettando un termine per l'adempimento**.

Se, infatti, *in ipotesi*, la mancata assegnazione degli ulteriori 2 punti fosse dipesa da **incompletezza o parzialità nella dichiarazione dei titoli**, era **preciso obbligo** dell'organo valutatore procedere secondo la sequenza procedimentale chiaramente dettagliata all'**art. 8, comma 4, del bando di concorso**, attivando il **potere di soccorso istruttorio**, in coerenza con il **principio del favor participationis**.

Sicché , a fronte di una siffatta mancanza, **il suo errore non sarebbe meno grave ed ingiustificabile**.

*** **

4- Vi è di più.

Inequivocabilmente, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto attribuire **2 punti** per ciascuna delle n. 2 certificazioni di competenza linguistica prodotte dalla ricorrente.

Tanto anche perché è altrettanto certo che il pertinente criterio riguardante il “*Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso*” (**punto B**) stabilisce incontrovertibilmente che, per la possidenza, fra i “*Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale*” (**punto B.5**), di “*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera*

conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto” (punto B.5.7), debbano essere assegnati 2 punti fissi, per ciascuna certificazione linguistica di livello almeno C1, e 3 punti fissi, per ciascuna certificazione linguistica di livello C2, fino ad un massimo di 10 punti.

Per lo specifico criterio in esame (punto B.5.7), invero, **la Tabella A** allegata al D.M. 23.2.2016, n. 94 **non individua un limite massimo in relazione al numero di titoli dichiarati e prodotti** (come, ad esempio, espressamente e testualmente disposto per le categorie di titoli di cui al punto B.5.3), **tantomeno specifica che tali titoli debbano essere valutati una tantum per categoria**.

Con la conseguenza che, nella sostanza, **la griglia bloccata di attribuzione dei predetti punteggi**, definita dalla menzionata Tabella A allegata al D.M. n. 94/2016, relativamente alla suindicata categoria di titoli presentabili e valutabili (punto B) e con specificazione ulteriore, della predetta singola tipologia di titolo (punto B.5.7), **avrebbe necessitato esclusivamente di un riscontro fattuale** per l'individuazione del titolo, cui sarebbe **automaticamente** seguita l'assegnazione del relativo **punteggio vincolato** ivi testualmente riportato.

Tuttavia, è quanto, nella specie, non è accaduto.

*** *** ***

5- Ma non basta.

Alcuna giustificazione è ammissibile per la mancata assegnazione degli ulteriori 2 punti da ascrivere a ciascuna delle n. 2 certificazioni linguistiche prodotte dalla dott.ssa Tania Fragomeni.

Anche nell'accademica e tuzioristica ipotesi che la Commissione Giudicatrice avesse smarrito una delle predette certificazioni, consegnate a mani il 13.9.2016, all'esito della positiva conclusione della prova orale, **è incredibile ed illogico che le stesse certificazioni non siano state correttamente valutate neanche in seguito alla ricezione della nota p.e.c. del 23.9.2016**, nella quale la ricorrente, oltre che richiedere la **riparametrazione** del punteggio attribuito, ha nuovamente allegato copie conformi all'originale dei titoli in parola.

Vale rilevare, all'uopo, che la **consegna manuale dei titoli**, immediatamente dopo

il positivo esito della prova orale, **non era stata richiesta e/o richiamata dalla “lex specialis”** (che, non a caso, aveva soltanto disposto che “*Ai fini del comma 2 [la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso], il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale **presenta** al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione”*: si cfr. l’art. 8, comma 3), essendo stata “consigliata” (quale “facoltà”) con l’avviso del 12.7.2016 e con i messaggi e-mail del 5.8.2016 e dell’8.8.2016, ai quali, ovviamente, la ricorrente **non era tenuta** – *de jure* – ad ottemperare.

Pertanto, ove occorra e in quanto lesiva, si contesta ed impugna l’illegittimità di siffatta “prescrizione” introdotta dall’U.S.R. per la Campania, giacché dissonante e ultronea rispetto all’**unico adempimento** espressamente stabilito dal bando di concorso (la presentazione dei titoli entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza del superamento della prova orale) ai fini della valutazione degli stessi titoli e, dunque, dell’elaborazione della graduatoria di merito.

Peraltro, non essendovi alcun dubbio circa la duplice dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, afferente al possesso da parte della ricorrente delle ricordate n. 2 distinte certificazioni linguistiche (una per la lingua inglese e l’altra per la lingua tedesca), la Commissione Giudicatrice, **ove mai avesse avuto ancora perplessità**, trovandosi eventualmente al cospetto di una sola certificazione, avrebbe potuto (e dovuto) richiederle un’**integrazione documentale** sul punto ovvero invitarla a rendere **chiarimenti**.

E tanto proprio perché aveva deciso di procedere secondo una modalità non stabilita dall’Amministrazione Ministeriale nel bando di concorso e relativamente alla quale la ricorrente non poteva essere pregiudicata.

*** **

6- In conclusione, quindi, non può esservi alcun dubbio che, ove i titoli della dott.ssa Tania Fragomeni fossero stati correttamente ed esaustivamente valutati, in applicazione dei criteri stabiliti dalla “lex specialis”, nonché, eventualmente, anche in seguito all’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio stabiliti all’art. 8, comma 4, dello stesso bando di concorso, il punteggio finale che la ricorrente avrebbe

dovuto (e deve) conseguire è pari a **71,1 punti** e, quindi, tale da consentirgli di classificarsi alla **posizione n. 177** e non alla n. 194.

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA.

L'articolato gravame è diretto a contestare l'illegittimo *modus operandi* della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di che trattasi, la quale, nell'omettere di esaminare entrambi i titoli certificanti le competenze linguistiche di livello C1 prodotte dalla dott.ssa Tania Fragomeni, ha complessivamente attribuito alla ricorrente un punteggio ascrivibile ad una sola delle ricordate certificazioni.

Non essendo stato esternato l'*iter* decisionale dell'organo collegiale né le motivazioni poste a fondamento di tale gravissima omissione, è necessario conoscere puntualmente il contenuto di tutti gli atti della procedura concorsuale e, fra essi, innanzitutto, dei verbali redatti dalla sopraindicata Commissione.

È, pertanto richiesto che Codesto Ecc.mo T.A.R. disponga, ai sensi degli **artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a.**, **il deposito di tutti gli atti della procedura concorsuale e, nella specie, dei documenti in base ai quali i provvedimenti gravati sono stati emanati** e di quanto altro ritenga necessario, nel termine e nei modi opportuni.

*** **

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Più che di *fumus boni juris* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Pregiudizio gravissimo ed irreparabile deriva alla dott.ssa Tania Fragomeni dai provvedimenti impugnati, i quali, in maniera davvero abnorme ed arbitraria, l'hanno illegittimamente privata della collocazione nella migliore posizione nella graduatoria di concorso, come meritato, con tutte le più gravi conseguenze economiche e professionali che ciò, inevitabilmente, comporta.

In considerazione dell'estrema evidenza documentale dell'errore commesso dalla Commissione Giudicatrice, nonché della circostanza che sono state avviate le immissioni in servizio, si impone, pertanto, l'immediata sospensione degli atti di concorso, *in parte qua*, nonché l'adozione di tutte le misure che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Sussistendone le ragioni, Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale potrà definire il giudizio anche a mezzo di **sentenza resa in forma semplificata**.

*** **

CONCLUSIONI

- Alla stregua dei motivi svolti si conclude per l'accoglimento – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari – del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di **€ 325,00**.

Salerno, lì

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

**ECC.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA N A P O L I**

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4, 49, COMMA 3, E 52 C.P.A.

Il sottoscritto Avvocato, procuratore e difensore della **dott.ssa Tania FRAGOMENI**,

premessso che:

- la graduatoria di merito approvata con l'impugnato Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R. è formata da **n. 220 vincitori**;
- la dott.ssa Tania Fragomeni è ivi collocata alla **posizione n. 194**;
- è, pertanto, evidente che potenziali controinteressati all'impugnativa sono i **n. 193 graduati** occupanti una miglior posizione rispetto alla ricorrente;

considerato che:

- l'elevato numero di controinteressati rende la notificazione del ricorso secondo le modalità ordinarie particolarmente difficile;
- come già avvenuto in casi analoghi trattati dinanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R., la finalità di integrare il contraddittorio è stata assicurata mediante la notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del gravame e degli atti correlati sul sito internet dell'Amministrazione Scolastica;

visti:

- gli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.;

c h i e d e

che la S.V.Ill.ma voglia disporre che il presente ricorso sia notificato per pubblici proclami, per via telematica, con pubblicazione dell'atto introduttivo, nel suo testo integrale, sul sito internet delle Amministrazioni resistenti, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, della ricorrente, delle Amministrazioni intimare, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame del presente ricorso, con l'elenco dei controinteressati.

Con osservanza.

Salerno-Napoli, lì

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Reg. Cron. n. 276

Io sottoscritto **Avv. Pasquale D'Angiolillo**, in virtù dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 21.1.1994 n. 53, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (SA) del 5.12.2011, previa iscrizione al **n. 276** del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, delega in atti, ho notificato copia conforme del suesteso **ricorso** a: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOMICILIATO *OPE LEGIS* PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, IN **NAPOLI**, ALLA **VIA ARMANDO DIAZ, 11 (80134)**, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76690098025-5, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno.

Salerno, 14.11.2016

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Reg. Cron. n. 277

Io sottoscritto **Avv. Pasquale D'Angiolillo**, in virtù dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 21.1.1994 n. 53, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (SA) del 5.12.2011, previa iscrizione al **n. 277** del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, delega in atti, ho notificato copia conforme del suesteso **ricorso** a: **M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T. O DI QUALSIVOGLIA ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO *OPE LEGIS* PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, IN **NAPOLI**, ALLA **VIA ARMANDO DIAZ, 11 (80134)**, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76690098026-6, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno.

Salerno, 14.11.2016

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Reg. Cron. n. 278

Io sottoscritto **Avv. Pasquale D'Angiolillo**, in virtù dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 21.1.1994 n. 53, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (SA) del 5.12.2011, previa iscrizione al **n. 278** del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, delega in atti, ho notificato copia conforme del suesteso **ricorso** a: **DOTT.SSA ANTONELLA AGRESTI, VIA GARIBALDI N. 25, FRAZ. SAN MANGO CILENTO, (84074) SESSA CILENTO (SA)**, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76690098027-7, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno.

Salerno, 14.11.2016

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Reg. Cron. n. 279

Io sottoscritto **Avv. Pasquale D'Angiolillo**, in virtù dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 21.1.1994 n. 53, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (SA) del 5.12.2011, previa iscrizione al **n. 279** del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Tania FRAGOMENI**, delega in atti, ho notificato copia conforme del suesteso **ricorso** a: **DOTT.SSA ROSVELIA RAGONE, VIA PRATO PERILLO N. 7, (84039) TEGGIANO (SA)**, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76690098028-8, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno.

Salerno, 14.11.2016

(avv. Pasquale D'Angiolillo)